

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE MULTIBRAND, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – SUDDIVISA IN 10 LOTTI MERCEOLOGICI ID 2340

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI (seconda tranche)

27) Domanda

Viste le rettifiche apportate ai documenti: Disciplinare, Bando e Capitolato Tecnico, vi chiediamo cortesemente di trasmettere versione aggiornata di tali documenti, in quanto quelli inseriti nella Cartella "documenti..new" risultano gli stessi già pubblicati in precedenza, ci risultano infatti essere stati aggiornati solo i Listini.

Risposta

Le modifiche a Bando, Disciplinare e Capitolato Tecnico sono riportate nei documenti “Avviso di rettifica e proroga” e “Rettifiche alla documentazione” pubblicati il 25/03/2021.

Sono stati invece interamente ripubblicati i soli listini aggiornati.

28) Domanda

Premesso che:

o il par. 3.2 del Disciplinare di gara “Partecipazione a più lotti” dispone che “I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata)”,

o il successivo par. 5 prescrive il divieto dei c.d. RTI sovrabbondanti di cui alle segnalazioni dell’A.G.C.M. AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005

si chiede di confermare che un concorrente in possesso di un fatturato che gli consenta di partecipare ad un solo lotto, possa altresì partecipare quale mandante di un RTI con altra impresa (in possesso dei requisiti per partecipare da sola a tutti i lotti ad ulteriori lotti), senza incorrere nel divieto di RTI sovrabbondante.

Risposta

Fermo restando che il quesito non è chiaro, si precisa quanto segue.

- qualora un RTI partecipi ad un unico lotto, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante: i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente il requisito di fatturato richiesto per quel lotto; ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente il requisito di fatturato richiesto per quel lotto e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale requisito;
- qualora un medesimo RTI partecipi a più lotti, lo stesso non sarà considerato sovrabbondante: i) se nessuna impresa del RTI possiede singolarmente la somma dei requisiti di partecipazione richiesti per tutti i lotti cui partecipa, sulla base delle regole definite al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara; ii) oppure se un’unica impresa del RTI possiede singolarmente la somma dei requisiti di partecipazione richiesti per tutti i lotti a cui partecipa sulla base delle regole definite al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara, e le altre imprese del RTI, ciascuna singolarmente, non posseggono tale somma.



Pertanto, ipotizzando, sulla base di quanto indicato nel quesito, che: i) l'operatore A sia in possesso di un fatturato che gli consenta di partecipare da solo ad un unico lotto (di seguito lotto X); ii) l'operatore B sia in possesso dei requisiti per partecipare da solo a tutti i lotti (compreso il lotto X); valgono i seguenti assunti:

1. se l'operatore A intendesse partecipare in RTI con l'operatore B al solo lotto X, lo stesso incorrerebbe nel divieto di RTI sovrabbondanti;
2. se l'operatore A intendesse partecipare in RTI con l'operatore B a più lotti, compreso il lotto X, lo stesso non incorrerebbe nel divieto di RTI sovrabbondanti;
3. se l'operatore A intendesse partecipare in RTI con l'operatore B a più lotti, ad eccezione del lotto X, lo stesso non incorrerebbe nel divieto di RTI sovrabbondanti, solamente nel caso in cui il fatturato posseduto dall'operatore A non fosse pari o superiore alla somma dei fatturati richiesti per tali lotti;
4. se l'operatore A intendesse partecipare, contemporaneamente, da solo al lotto X e in RTI con l'operatore B in uno o più degli altri lotti, lo stesso non incorrerebbe nel divieto di RTI sovrabbondanti solamente nel caso in cui la quota residua di fatturato dell'operatore A, all'esito dell'avvenuta spendita dello stesso per la partecipazione al lotto X, sia tale da non coprire interamente la somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a tali lotti;
5. se l'operatore A intendesse partecipare, contemporaneamente, in RTI con l'operatore B al lotto X e da solo ad uno o più lotti diversi dal lotto X, lo stesso non incorrerebbe nel divieto di RTI sovrabbondanti solamente nel caso in cui la quota residua di fatturato dell'operatore A, all'esito dell'avvenuta spendita dello stesso per la partecipazione ai lotti diversi dal lotto X, sia tale da non coprire interamente il fatturato richiesto per la partecipazione al lotto X.

29) Domanda

Premesso che il par. 7.2 del Disciplinare di gara, richiede quale requisito di capacità economica finanziaria il "Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto", con la specificazione che "Il settore di attività è ICT", si chiede di confermare che il requisito vada riferito alle attività di fornitura e/o manutenzione di software, come emerge dal CPV indicato nella documentazione di gara.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 17) della prima tranche di chiarimenti.

30) Domanda

Nel generare la richiesta di pagamento CIG sul portale ANAC la data di scadenza risulta ancora 31/03. Possiamo cmq procedere o dovete modificare quest'ultima? Sulla Domanda di Partecipazione va apposta marca da bolla da € 16 o quest'ultima viene assolta con il pagamento dell'F24?

Risposta

I CIG sono stati perfezionati e la data di scadenza è stata aggiornata, tenendo conto dei termini risultanti a seguito della proroga.

Come riportato nel par. 14.1 del Disciplinare di gara, il pagamento dell'imposta di bollo si considera assolto tramite l'utilizzo del modello F24.

Fermo restando che è preferibile assolvere al pagamento con la modalità sopra indicata e richiamata nel Disciplinare di Gara, sarà comunque accettato anche il pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del medesimo valore di cui al paragrafo 14.1 del Disciplinare di Gara. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell'Impresa conservare il contrassegno per 3 anni, per l'eventualità di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato mediante contrassegno, il concorrente dovrà allegare copia informatica di apposito foglio bianco su cui sia posizionato il contrassegno sbarrato, contenente altresì il riferimento della data e della procedura (Gara ID 2340), corredata da apposita dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.



Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)
